

Articolo 50

Aziende di depurazione delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti domestici

Alle aziende di depurazione delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti domestici e ai lavoratori in esse occupati per l'esercizio e la manutenzione degli impianti si applica l'articolo 4 per tutta la notte, tutta la domenica e per il lavoro continuo.

Campo d'applicazione

Sono aziende di depurazione delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti domestici, ad esempio, le aziende di comuni, regioni o consorzi comunali che gestiscono impianti di depurazione delle acque o impianti di smaltimento, di compostaggio o discariche di rifiuti. Sono parificate a queste aziende quelle di ditte o gruppi di ditte che svolgono attività analoghe. Si tratta perlopiù di impianti che rimangono in funzione 24 ore su 24 e che necessitano di un servizio o di una sorveglianza costanti o regolari. Le disposizioni speciali valgono esclusivamente per l'esercizio e la manutenzione di questi impianti. Se dei lavori di manutenzione sono eseguiti da altre aziende, può essere applicato l'art. 51a OLL 2. Altri lavori sono soggetti all'obbligo di autorizzazione.

Disposizioni speciali applicabili

Articolo 4

Le aziende di depurazione delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti domestici possono, senza autorizzazione ufficiale, ricorrere a pieno titolo al lavoro notturno e domenicale nonché al lavoro continuo. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno e domenicale e il lavoro continuo devono però essere osservate (v. commento dell'art. 4 OLL 2).